

www.unpisi.it



STATUTO UNPISI

*Approvato dall'Assemblea XIV CONGRESSO
NAZIONALE UNPISI del 12 Settembre 1993*

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI STATUTARI DELL'UNPISI

Approvato con Adunanza del 26 Settembre 1998

L'Unpisi nel Web:

www.unpisi.it
info@unpisi.it

Aggiornamenti sulle più recenti normative, Area riservata ai Soci, Forum, Chat Line. Iscrizioni e registrazioni, quesiti, segnalazioni dei prossimi incontri nazionali e regionali. Home page delle sedi regionali ecc. ecc.

STATUTO UNPISI

(Approvato dall'Assemblea XIV CONGRESSO NAZIONALE UNPISI DEL 12 SETTEMBRE 1993)

CAPO I - NORME E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - COSTITUZIONE

1. È costituita l'UNIONE NAZIONALE DEL PERSONALE ISPETTIVO SANITARIO D'ITALIA, organizzazione autonoma e apartitica retta e regolata dalle norme del presente statuto.

2. L'UNIONE NAZIONALE DEL PERSONALE ISPETTIVO SANITARIO D'ITALIA riunisce e rappresenta sul piano nazionale gli operatori qualificati ad assolvere le funzioni ispettive e di vigilanza igienico-sanitaria.

3. L'Unione ha uno stemma che raffigura l'Italia di colore bianco su fondo verde che riporta per la sua lunghezza la scritta UNPISI di colore rosso.

Art. 2 - SEDE

1. L'U.N.P.I.S.I. ha la propria sede nella città ove risiede il Segretario Generale e la sede amministrativa della città ove risiede il Segretario Amministrativo.

Il Segretario Generale, subito dopo l'elezione, con propria deliberazione, stabilirà l'esatta ubicazione della sede e ne darà tempestiva pubblicità a tutti i soci a mezzo di comunicato sul giornale dell'Unione; contestualmente provvederà al deposito della deliberazione ad integrazione dell'atto costitutivo.

Art. 3 - SOCI

1. Sono soci il personale addetto al servizio di vigilanza ed ispezione igienico-sanitaria, comunque denominato, che è inserito nel Servizio Sanitario Nazionale e/o altra struttura pubblica;

Le altre persone, categorie od Enti la cui domanda dovrà essere valutata ed accettata dalla Segreteria Nazionale e che abbiano versato fin dall'atto dell'ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dalla stessa Segreteria Nazionale.

2. L'appartenenza all'Unione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

3. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni, con lettera raccomandata entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

4. L'adesione all'UNPISI è comprovata dal possesso della tessera associativa e si considerano iscritti all'Unione tutti coloro che hanno effettuato il versamento per il rilascio della tessera per l'anno in corso.

5. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità. La indegnità verrà sancita dal Consiglio Nazionale e Collegio dei Probiviri in seduta comune.

Art. 4 - SCOPI E FINALITÀ DELL'UNIONE

1. L'UNPISI ha lo scopo di:

a) Tutelare gli interessi professionali della categoria. A tal fine possono essere stipulati particolari accordi o convenzioni con associazioni anche a carattere sindacale;

b) Studiare e proporre agli Organismi competenti, compresi quelli legislativi, secondo il punto di vista ed i desideri della categoria, le riforme ritenute necessarie al miglioramento dei servizi di vigilanza igienico-sanitaria;

c) Promuovere ed assecondare ogni iniziativa, collettiva o singola, tendente a migliorare la preparazione tecnico-professionale del personale rappresentato nonché a conseguire una giusta posizione giuridica;

d) Curare e promuovere tutte le attività culturali e di studio che saranno ritenute opportuno ed utili per il potenziamento e per il prestigio della categoria; come: corsi di preparazione; corsi di aggiornamento e perfezionamento; seminari; convegni; conferenze; congressi; dibattiti; mostre scientifiche; inchieste e quanto altro possa essere di interesse per i soci;

e) Esercitare un'azione di coordinamento e di collegamento nella categoria;

f) Assistere gli iscritti all'Unione nei loro rapporti con le Amministrazioni da cui dipendono ed agire in tutti i campi entro i limiti previsti dello Statuto;

g) Contribuire alla diffusione e conoscenza dei problemi scientifici, tecnici, applicativi e normativi riflettenti i compiti della categoria, tramite il giornale "VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA" - periodico ufficiale dell'Unione oltrechè con edizioni, se ritenuto opportuno, di notiziari, bollettini di informazione o simili;

h) Esercitare ogni altra funzione finalizzata al potenziamento ed alla migliore organizzazione della attività professionale degli appartenenti alla categoria rappresentata al fine di garantire alle popolazioni la più efficace ed efficiente tutela della salute pubblica.

Capo II - ORGANI CENTRALI E PERIFERICI

Art. 5 - ORGANI

1. È organo rappresentativo: IL PRESIDENTE.

2. Sono organi deliberativi:

a) L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI;

b) IL CONSIGLIO NAZIONALE.

2. Sono organi esecutivi:

a) LA SEGRETERIA NAZIONALE;

b) LA SEGRETERIA GENERALE;

c) I COMITATI REGIONALI;

d) I COMITATI PROVINCIALI.

Art. 6 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1. L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti gli iscritti all'UNPISI in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

2. L'Assemblea Generale dei Soci è convocata con deliberazione della Segreteria Nazionale.

3. I soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta da parte del Segretario Amministrativo diretta a ciascun socio almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno in discussione. Nell'avviso di convocazione sarà indicata anche la data e l'ora della eventuale seconda convocazione.

4. Ai lavori dell'assemblea, oltre agli aventi diritto, possono assistere le persone invitate dalla Segreteria Nazionale. Le persone invitate hanno - salvo diversa decisione dell'assemblea - diritto di parola.

Le persone invitate non hanno diritto di voto.

5. L'assemblea deve essere, inoltre, convocata se almeno 1/10 (un decimo) degli iscritti ne abbiano fatta motivata richiesta scritta.

In questi casi, se la Segreteria Nazionale non delibera la convocazione, tale convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente territorialmente ove ha la sede - in quel momento - l' UNPISI.

6. Le Assemblee - sia ordinarie che straordinarie - sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli iscritti. In seconda convocazione, che può aver luogo con un'ora di distacco dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Esse debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

8. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell' UNPISI, in caso di sua assenza od impedimento dal Segretario Nazionale più anziano di età che in quel momento non esercita altro incarico statutario, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

9. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo richiede il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di verificare, per ciascun socio, il diritto al voto e la regolarità delle deleghe sulla base di elenchi degli iscritti a carattere regionale predisposti dal Segretario Amministrativo nonchè il diritto di intervento alla discussione al l'Assemblea.

10. Le elezioni delle cariche direttive dovranno sempre aver luogo a scrutinio segreto.

11. Per modificare l'atto costitutivo occorre la presenza della metà più uno degli iscritti ed il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti.

12. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) di tutti gli iscritti.

L'Assemblea, nel deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, provvede alla nomina dei liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, e determina i loro poteri.

Art. 7 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'assemblea delibera:

a) Sulla nomina del Presidente dell' UNPISI, normalmente la votazione - in deroga a quanto stabilito all'art. 6 - comma 10, si fa per alzata di mano, per appello nominale o per acclamazione. L'assemblea, a seguito di mozione, può deliberare la votazione a scrutinio segreto.

b) Sulla nomina dei revisori dei conti, numero tre effettivi e due supplenti;

c) Sulla nomina dei probiviri, numero tre effettivi e due supplenti;

d) Sulla approvazione e modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;

e) Sulle questioni di maggiore importanza per la esistenza e l'attività dell'Associazione e su tutto e quant'altro stabilito per legge o per statuto anche in materie di competenza degli Organi sociali.

Art. 8 - CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale dura circa tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Del Consiglio Nazionale fanno parte il Presidente, i nove membri della Segreteria Nazionale ed i Segretari Regionali dell' UNPISI.

3. Il Consiglio Nazionale si riunisce presso la sede Ufficiale dell' UNPISI o altra sede da considerarsi almeno una volta all'anno e straordinariamente quando il Segretario Generale lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla Segreteria Nazionale o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

4. La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati dal Segretario Generale almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.

5. Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Nell'avviso sarà indicata anche la data e l'ora della eventuale seconda convocazione.

6. Il termine di cui al precedente 4° comma in caso di urgenza potrà essere ridotto a cinque giorni.

7. Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno un terzo dei suddetti componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti stabilendo di volta in volta il sistema di votazione.

8. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente dell' UNPISI, in mancanza dal Segretario Generale, in mancanza di entrambi, dal Segretario Generale Aggiunto; in mancanza ancora, i componenti il Consiglio intervenuto nominano il presidente dell'adunanza.

9. Il Presidente dell'adunanza nomina in segretario. Delle riunioni si redige verbale

firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 - COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio:

a) Delibera sul bilancio consuntivo e preventivo con la presenza dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di mancata convocazione del consiglio, per giusta causa definita dal successivo art. 31, sul bilancio consuntivo e preventivo delibera la Segreteria Nazionale d'intesa coi componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. Tale deliberazione sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Nazionale o dell'Assemblea Generale dei Soci alla prima e successiva adunanza;

b) Dichiara l'indegnità della qualità di socio ed adotta la conseguenziale radiazione dell'associato. Tali decisioni vengono deliberate su proposte e con la presenza dei componenti il Collegio dei Proviviri;

c) Delibera, in caso di necessità ed urgenza, sulle materie attribuite all'Assemblea Generale dei Soci, con eccezione delle decisioni relative alle nomine, modificazioni dell'atto istitutivo e allo scioglimento dell'Unione; Le deliberazioni necessarie ed urgenti per modificare le norme dello STATUTO - che riguardino le questioni di maggiore importanza per l'esistenza e l'attività dell'associazione che sono di esclusiva competenza dell'Assemblea Generale dei soci - sono adottate sempre, in prima e seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio adottate, in caso di necessità ed urgenza, sono sottoposte alla ratifica dell'Assemblea Generale nella successiva adunanza;

d) Delibera sugli accordi o convenzioni da stipulare con associazioni anche a carattere sindacale.

e) Approva il regolamento dell'Unione.

Art. 10 - PRESIDENTE DELL'UNPISI

1. Il Presidente dell' UNPISI dura in carica tre anni e svolge le seguenti funzioni:

a) Rappresenta l'Unione nelle manifestazioni ufficiali, nei convegni ed in altre occasioni, nell'interesse dell'Unione;

b) Partecipa a tutte le riunioni degli Organi statutari con parere consultivo;

c) Convoca, entro 30 giorni dall'avvenuta elezione, la prima riunione della Segreteria Nazionale con le modalità previste dall'articolo seguente; adotta, entro lo stesso termine, gli atti conseguenziali in caso di dimissioni del Segretario Generale.

2. In caso di assenza od impedimento le funzioni del Presidente dell' UNPISI sono esercitate dal Segretario Nazionale più anziano di età che non abbia ricevuto altri incarichi statutari.

Art. 11 - SEGRETERIA NAZIONALE

1. La Segreteria Nazionale - composta di n. 9 persone - eletta dall'Assemblea Generale, dura in carica tre anni, e sarà convocata per la prima riunione dal Presidente dell' UNPISI.

2. I Segretari Nazionali sono convocati mediante comunicazione scritta con Racc. A.R. contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno in discussione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. Alla prima riunione sono convocati anche il Segretario Generale ed il Segretario Amministrativo - uscenti - se sono risultati non eletti, per la sola consegna di tutti gli atti relativi all'Amm.ne dell'Associazione.

4. La Segreteria Nazionale nel corso della prima riunione sarà presieduta dal Presidente dell' UNPISI ed in mancanza dal Segretario più anziano di età dei presenti e conferirà, a scrutinio segreto, ai membri della stessa le seguenti cariche di:

A) - SEGRETARIO GENERALE;

B) - SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO;

C) - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO;

D) - DIRETTORE REDATTORE DEL GIORNALE.

5. La Segreteria Nazionale, in merito alla carica di cui al precedente comma 4°, lett. D),

fermo restando la preferenza di affidare la Direzione Redazione del Giornale al Presidente o ad un membro della Segreteria stessa, che ne abbia i requisiti, ha il più ampio potere discrezionale nella scelta del Direttore-Redattore che può essere un componente esterno della Segreteria Nazionale ed anche non iscritto all' UNPISI. In tal caso, il Direttore-Redattore, componente esterno, partecipa alla riunione della Segreteria Nazionale, con diritto di parola ma non di voto.

6. Oltre alle cariche sopra elencate possono essere conferite dalla Segreteria Nazionale, sia ai propri membri che ad altri iscritti all'Unione, speciali incarichi che si rilevassero utili alla vita dell'Unione.

7. La Segreteria Nazionale dura in carica tre anni. In caso di vacanza, di dimissione dei componenti, la Segreteria Nazionale provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti.

8. La Segreteria Nazionale si riunisce in via ordinaria possibilmente ogni tre mesi e in via straordinaria, ogni qualvolta il Segretario Generale lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.

9. Le convocazioni della Segreteria Nazionale, successive alla prima riunione, sono fatte dal Segretario Generale.

10. I Segretari nazionali sono convocati mediante comunicazione scritta con Racc. A.R. contenente il giorno, l'ora, il luogo delle riunioni e l'ordine del giorno in discussione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, il termine potrà essere ridotto a tre giorni.

11. Per la validità delle decisioni occorre sempre la presenza effettiva della maggioranza dei membri della Segreteria Nazionale ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

12. La riunione è presieduta dal Segretario Generale, in sua assenza od impedimento dal Segretario Generale Aggiunto, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Il voto è sempre espresso in modo palese.

13. Delle riunioni della Segreteria Nazionale verrà redatto a cura del componente designato dal Presidente dell'adunanza, verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

14. Ai lavori della Segreteria Nazionale possono partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dei probiviri, i segretari regionali ed altre persone espressamente invitate.

Art. 12 - COMPITI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE

1. La Segreteria Nazionale ha i seguenti compiti:

- a) Conferire le cariche e gli incarichi di cui all'art. 11;
- b) Designare i rappresentanti dell'Unione presso gli Organi politici, amministrativi e tecnici;
- c) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli attribuiti espressamente dallo Statuto al Consiglio Nazionale e all'Assemblea Generale. La Segreteria può esercitare i poteri del Consiglio Nazionale in caso di necessità ed urgenza ed allorquando ricorre la giusta causa di cui al successivo art. 31, con l'obbligo di sottoporre la deliberazione alla ratifica del Consiglio Nazionale o dell'Assemblea Nazionale dei soci nella prima riunione, immediatamente successiva;
- d) Esercitare le attribuzioni demandate dal presente statuto, vigilando presso i Comitati regionali e Provinciali perché osservino scrupolosamente le norme statutarie e le direttive dell'Unione;
- e) Delegare i segretari nazionali a compiere visite di carattere organizzativo ed amministrativo presso gli organismi regionali e provinciali per l'assistenza o rappresentanza durante convegni, assemblee ed in qualsiasi altro caso;
- f) Stabilire le norme contabili da impartire agli organi centrali e periferici dell'Unione allo scopo di conseguire uniformità di gestione;
- g) Determinare i contributi associativi da versare da parte degli iscritti;
- h) Compilare il regolamento per il funzionamento dell'Unione da sottoporre all'approvazione del consiglio Nazionale, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;

i) Richiedere l'intervento del Collegio dei Probiviri ove ne ravvisi la necessità e deliberare sui provvedimenti disciplinari proposti dal collegio dei probiviri stesso che non comportino la indegnità e la successiva radiazioni dei soci.

Art. 13 - SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale dell'UNPISI è eletto dalla Segreteria Nazionale.
2. Egli dirige e coordina l'attività dell'Unione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Nazionale e della Segreteria Nazionale, nei casi di necessità ed urgenza ed in particolare, quando si verificano le condizioni dell'art. 31 dello Statuto, può esercitare i poteri della Segreteria Nazionale, salvo ratifica da parte di questa alla prima riunione successiva.
3. Egli rappresenta legalmente l'UNPISI nei confronti di terzi ed in giudizio, fatta eccezione per quanto inerente dagli adempimenti di legge in materia tributaria e contributiva in conformità a quanto stabilito nel successivo art. 15, 3° comma;
4. Egli può, con mandati generali e speciali, conferire a uno o più soci la carica di "CONSIGLIERE DEL SEGRETARIO GENERALE". A detti consiglieri, fatto salvo il rimborso spese, non è dovuto alcun compenso.
5. Egli può, ove lo ritenga opportuno, consultare i soci a domicilio per mezzo di "REFERENDUM".
6. Egli può convocare riunioni di soci a livello regionale ed interregionale.
7. Egli designa i soci che, nella veste di "Commissari Regionali" dovranno indire le elezioni a scrutinio segreto, per la nomina del proprio Segretario Regionale.
8. Egli provvede alle convocazioni di cui all'art.8 comma 4; art. 11 comma 9 e art. 24 comma 2. Provvede alla nomina del "Delegato Regionale" ai sensi dell'art. 19 , 3° comma ultima parte.
9. Egli può provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale eventualmente assunto per i servizi dell'Unione.
10. Il Segretario Generale invia le sue eventuali dimissioni al Presidente per gli atti consequenziali.

Art. 14 - SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO

1. Il Segretario Generale Aggiunto è eletto dalla Segreteria Nazionale, ha le funzioni di collaboratore diretto del Segretario Generale, in caso di assenza o di impedimento ne esercita le attribuzioni secondo le norme statutarie.

Art. 15 - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

1. Il Segretario Amministrativo dell' UNPISI è eletto dalla Segreteria Nazionale. Egli, subito dopo l'elezione stabilisce l'esatta ubicazione della sede amministrativa, della quale darà tempestiva notizia al Segretario Generale per l'inserimento nella deliberazione, di cui al punto 2 dell'art. 2 per i conseguenti adempimenti di pubblicità e deposito.
2. Egli cura la contabilità dell' UNPISI della quale svolge anche le funzioni di cassiere.
3. Egli cura tutte le pratiche, predispone e sottoscrive tutta la documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni di legge in ordine alla gestione amministrativa dell'associazione, inclusa quella del giornale di cui al successivo art. 29. In caso di qualsiasi controversia o contenzioso tributario che dovessero insorgere per la incompleta, errata e non regolare tenuta della suddetta documentazione, il Segretario Amministrativo ne assume la responsabilità e rappresenta l'UNPISI nei confronti di terzi ed in giudizio, in deroga a quanto prescritto al precedente art. 13 - comma 3.
4. Egli predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre a verifica da parte dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti nonché all'approvazione del Consiglio Nazionale. A tal fine, egli riceve i rendiconti annuali da parte dei Segretari Regionali.
5. Egli provvede agli adempimenti previsti al punto 9 dell'art. 6 nonché ai punti 2 e 3 del successivo art. 28. Egli amministra ed è custode dei beni che costituiscono, patrimonio dell'Unione. A tal uopo provvede all'inventario.

Art. 16 - SEGRETARI NAZIONALI

1. I Segretari Nazionali che non hanno avuto conferite le cariche e gli incarichi di cui al precedente art.11, collaborano con il Segretario Generale e Segretario Generale Aggiunto.

2. I Segretari Nazionali sono direttamente responsabili degli incarichi ricevuti e degli eventuali atti compiuti.

3. Il Segretario Nazionale più anziano di età, che non abbia ricevuto altri incarichi statutari, esercita le funzioni del Presidente dell' UNPISI nel caso di assenza e o di impedimento.

Art. 17 - ORGANI PERIFERICI

Sono organi periferici dell' UNPISI: I COMITATI REGIONALI ed i COMITATI PROVINCIALI.

Art. 18 - COMITATI REGIONALI

1. I Comitati Regionali sono composti: dal Segretario Regionale e dai Segretari Provinciali.

2. Il Comitato Regionale, convocato e presieduto dal Segretario Regionale nomina tra i suoi membri il segretario amministrativo-organizzativo e può conferire altri incarichi in funzione della realtà locale.

3. Il Comitato Regionale si riunisce tutte le volte che il Segretario Regionale lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri. Per quanto attiene le modalità di convocazione e la validità delle deliberazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme statutarie dettate per la Segreteria Nazionale.

Art. 19 - SEGRETARIO REGIONALE

1. Le Assemblee regionali sono deliberate e proclamate dal Segretario Generale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Segretario Regionale in carica che dovrà provvedere ad indire elezioni, a scrutinio segreto, per la nomina del nuovo Segretario Regionale.

2. Qualora, nel termine di 30 giorni dalla suddetta comunicazione e di questa condizione deve essere fatta menzione nella comunicazione medesima, non dovessero pervenire al Segretario Generale il nominativo dell'eletto alla segreteria regionale il Segretario Generale stesso provvederà alla designazione d'ufficio di un "COMMISSARIO REGIONALE" con l'incarico specifico di organizzare l'Assemblea Regionale.

3. Entro due mezzi dal ricevuto incarico il socio nominato "COMMISSARIO REGIONALE", che deve provvedere ad indire le elezioni a Segretario Regionale, trasmetterà, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Segretario Generale che lo comunicherà alla Segreteria Nazionale, il verbale del risultato delle votazioni. In caso di mancata comunicazione nei termini suddetti, il Segretario Generale, provvede alla nomina di un DELEGATO REGIONALE.

4. I Delegati Regionali rimangono in carica fino alle elezioni del Segretario Regionale fermo restando l'incarico conferito al "Commissario Regionale" di organizzare l'Assemblea regionale.

5. In caso di dimissioni od impedimento del Segretario Regionale subentrerà nell'incarico il Segretario Provinciale più anziano di età.

6. I Segretari regionali dell' UNPISI fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale e rappresentano l'Unione a livello regionale e curano - per la parte di propria competenza - anche l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Generale dei soci, del Consiglio Nazionale, della Segreteria Nazionale, del Segretario Generale e dell'Assemblea Regionale.

7. Il Segretario Regionale, quando ricorre la condizione di cui all'an. 21 - 2° comma - designa "IL COMMISSARIO PROVINCIALE"; nomina, quando ricorre, altresì, la condizione di cui all'an. 21 - 3° comma - ultima parte, il "DELEGATO PROVINCIALE".

Art. 20 - COMITATI PROVINCIALI

1. I comitati provinciali sono composti dal Segretario Provinciale e da numero tre soci indicati dall'Assemblea Provinciale.
2. Il Comitato Provinciale si riunisce tutte le volte che il Segretario Provinciale lo ritenga necessario.
3. Per quanto attiene le modalità di convocazione e la validità delle deliberazioni del comitato provinciale si applicano - in quanto compatibili - le norme statutarie dettate per la Segreteria Nazionale.

Art. 21 - SEGRETARIO PROVINCIALE

1. Le Assemblee provinciali sono deliberate e proclamate dal Segretario Regionale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Segretario Provinciale in carica che dovrà provvedere ad indire le elezioni, a scrutinio segreto, per la nomina del nuovo Segretario Provinciale e dei soci di cui al punto 1) dell'art. 20, componenti il Comitato Provinciale.
2. Qualora nel termine di 30 giorni dalla suddetta comunicazione, e di questa condizione deve essere fatta menzione nella medesima comunicazione, non dovesse pervenire al Segretario Regionale il nominativo dell'eletto alla Segreteria Provinciale e dei tre soci eletti nel Comitato Provinciale, il Segretario Regionale stesso provvederà alla designazione d'ufficio di un "Commissario Provinciale" con l'incarico specifico di organizzare l'Assemblea Provinciale.
3. Entro due mesi dal ricevuto incarico, il socio nominato "Commissario Provinciale" - che deve provvedere ad indire le elezioni a Segretario Provinciale e dei tre soci componenti il Comitato Provinciale, trasmetterà a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Segretario Regionale, che lo comunicherà al Segretario Generale, il verbale del risultato delle votazioni. In caso di mancata comunicazione, nei termini suddetti, il Segretario Regionale, potrà provvedere d'ufficio alla nomina di un DELEGATO PROVINCIALE.
4. I Delegati Provinciali rimangono in carica fino all'elezione del Segretario Provinciale e dei tre soci componenti il Comitato Provinciale, fermo restando l'incarico conferito al Commissario Provinciale di organizzare l'Assemblea Provinciale.
5. In caso di dimissioni od impedimento del Segretario Provinciale subentrerà nell'incarico il componente del comitato provinciale più anziano di età.
6. I Segretari Provinciali svolgono funzioni di collegamento tra gli Organi periferici ed i Soci dell'Unione nelle varie province.

Art. 22 - RIUNIONI DELLE ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI

1. Per quanto attiene alla convocazione e validità delle deliberazioni delle Assemblee Regionali e Provinciali si applicano - in quanto compatibili - le norme statutarie.

Art. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e da due supplenti.
2. L'Assemblea Generale dei Soci nomina i revisori, effettivi e supplenti. Il Collegio elegge il suo Presidente su iniziativa del componente più anziano di età. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di anzianità.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la sorveglianza su tutte le operazioni economiche e finanziarie relative al patrimonio dell'Unione, verifica il bilancio annuale compilato dal Segretario Amministrativo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.
5. I Revisori dei Conti partecipano al Consiglio Nazionale per gli adempimenti previsti e prescritti al punto a) dell'art. 9 del presente statuto.
6. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere Dirigenti dell'Unione o di Organismi periferici.
7. Il Presidente del Collegio convoca volta per volta i componenti per l'espletamento del mandato.

8. La convocazione del Collegio dei Revisori dei Conti avviene contestualmente a quella del Consiglio Nazionale ed è disposta secondo le modalità dettate per la convocazione degli stessi membri del Consiglio Nazionale.

Art. 24 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l' UNPISI o suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione da ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri, formato da tre effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci. Il Collegio elegge il suo Presidente su iniziativa del componente più anziano di età.
2. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. È convocato, in caso di necessità, dal Segretario Generale.
3. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 25 - ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI

1. Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che risultano regolarmente iscritti all'UNPISI negli ultimi due anni. Tutte le cariche elettive dell'Associazione sono gratuite e possono dar luogo soltanto al rimborso delle spese secondo le norme stabilite dal Regolamento.
2. Ciascun socio è abilitato a votare per sé e per quanti altri lo abbiano delegato.
3. Per quanti non abbiano espresso il proprio diritto di voto o delegato altri a farlo, è abilitato a votare, senza delega, il Segretario Regionale o chi ne fa le veci.
4. L'avente diritto al voto che non vuole esercitare tale diritto e che non ha rilasciato esplicita delega o che non intende tacitamente delegare il proprio Segretario Regionale o chi ne fa le veci, deve inviare una dichiarazione scritta di astensione dal voto al Presidente dell'UNPISI.
5. La convocazione all' Assemblea Generale dei Soci, comprenderà la stesura della eventuale delega completa di numero di protocollo e firma espressa del Segretario Amministrativo.
6. Si rimanda al precedente art. 6 - comma 9 - per quanto concerne la verifica della regolarità delle deleghe;
7. In caso di mancanza di posti nella Segreteria Nazionale per cessazione di taluni di essi, la Segreteria Nazionale provvederà alla sostituzione fino alla successiva Assemblea Generale dei Soci con i primi dei non eletti.
8. Qualora la Segreteria Nazionale si presentasse dimissionaria, il presidente dell'UNPISI convocherà l'Assemblea Generale, in riunione straordinaria, per l'elezione della nuova segreteria.

Capo III - AMMINISTRAZIONE DELL'UNIONE

Art. 26 - PATRIMONIO DELL'UNIONE

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) Dai beni mobili ed immobili per acquisto, lascito, donazioni o comunque per altre cause che vengono in proprietà dell'Unione e che debbono essere regolarmente inventariate;
 - b) Dalle somme destinate a speciali riserve finché non siano erogate.
2. I suddetti beni sono amministrati dal Segretario Amministrativo che ne è anche custode e che provvede ad inventarli.

Art. 27 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. I contributi associativi sono costituiti dalla quota annua di associazione che verrà fissata dalla Segreteria Nazionale. Il 30% (trenta per cento) della quota viene trattenuta

dal Segretario Regionale, ove esiste o dal Delegato Regionale per le spese di funzionamento degli Organi periferici.

2. Il Segretario Regionale è responsabile dell'impegno di detto contributo del quale rende conto annualmente al Comitato Regionale ed al Segretario Amministrativo. Detti contributi fanno parte integrante del bilancio dell'Unione.

Art. 28 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

2. Il bilancio consuntivo e preventivo, predisposto dal Segretario Amministrativo, deve essere presentato per la verifica al Collegio dei Revisori dei Conti almeno 45 giorni prima della data fissata per il Consiglio Nazionale che dovrà approvarlo e disporre la pubblicazione sulla "VIGILANZA IGIENICO SANITARIA" per la più ampia diffusione e consulenza.

Il bilancio consuntivo e preventivo, corredato con la relazione del Segretario Amministrativo e del Collegio dei Revisori dei Conti, dovrà pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i componenti del Consiglio Nazionale prima della sua riunione.

3. All'Assemblea Generale dei Soci, convocata per il rinnovo delle cariche sociali deve essere sottoposta una relazione patrimoniale corredata con le osservazioni del Segretario Amministrativo e del Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

Capo IV - GIORNALE

Art. 29 - PERIODICO-RESPONSABILITA'

1. L'unico Organo nazionale, di proprietà dell'UNPISI, che esprime il pensiero del personale rappresentato, iscritto all'Unione, è il giornale "VIGILANZA IGIENICO SANITARIA".

2. La Segreteria Nazionale detta le linee programmatiche e gli indirizzi politici diretti al raggiungimento delle finalità e degli scopi dell'associazione.

A questi la Direzione del giornale dovrà fare costante riferimento.

La Segreteria Nazionale predispone un piano finanziario redazionale per la pubblicazione del giornale e stabilisce il prezzo degli abbonamenti "ordinari" e dei `sostenitori' del giornale e degli spazi pubblicitari, fissa il prezzo di favore delle pubblicazioni per determinati Enti e categorie di persone; delibera sull'invio gratuito ai soci, enti od altri.

3. Il Direttore-redattore è responsabile della rivista. Egli, nel quadro generale della programmazione e degli indirizzi politici stabiliti dalla Segreteria Nazionale, dirige, redige e cura la pubblicazione con l'autonomia derivategli dall'etica professionale e propone alla stessa Segreteria Nazionale i suoi collaboratori. A tal fine e, se lo ritiene, può formare un Ufficio di coordinamento e un Ufficio diffusione e propaganda.

4. Il Direttore-redattore, in caso voglia formare ed avvalersi dei suddetti Uffici, chiederà - previo assenso - alla Segreteria Nazionale.

Capo V - NORME DISCIPLINARI

Art. 30 - INADEMPIENZE - INCOMPATIBILITA'

1. I componenti della Segreteria Nazionale, Consiglio Nazionale, Collegio dei Revisori dei Conti; Collegio dei Probiviri, Comitati Reg.li e Prov.li, dimissionari o che per altri motivi ingiustificati si assentano per due riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica e sostituiti dal primo dei non eletti.

2. I Dirigenti dell'Unione e gli iscritti che si rendano ripetutamente inadempienti alle norme previste dal presente statuto, agli incarichi ricevuti o assunti, nonostante i richiami

loro rivolti o abbiano commesso atti incompatibili o attività lesive degli interessi e prestigio della Associazione o della categoria, saranno deferiti al Collegio dei Probiviri che provvederà a comunicare le relative decisioni alla Segreteria Nazionale ed ove la decisione può comportare la indegnità e la mediazione del socio al Consiglio Nazionale.

Capo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 - RINVIO RIUNIONI DEGLI ORGANI STATUTARI

La mancanza comprovata di disponibilità finanziaria costituisce giusta causa di rinvio delle riunioni stabilite per ciascun organo dell'UNPISI.

Art. 32 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le eventuali modifiche al presente statuto devono essere deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci con la presenza di almeno 11 Regioni con almeno il 25% dei loro iscritti ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art. 33 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'UNPISI è deliberata dalla Assemblea Generale dei Soci con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea Generale provvede alla nomina dei liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci e determina i loro poteri.

Art. 34 - Rinvio

Per tutto ciò che non sia espressamente contemplato o derogato dalle norme del presente STATUTO e REGOLAMENTO, valgono le disposizioni in materia stabilite dal Codice Civile.

IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI STATUTARI DELL'UNPISI

Approvato con adunanza del 26 settembre 1998

Il Consiglio Nazionale U.N.P.I.S.I.:

VISTO l'art. 9 lett. e) dello Statuto UNPISI approvato dalla Assemblea Generale in data 12.09.1993 e depositato e registrato a Gioia del Colle in data 18.02.1994 al n. 447;

VISTA la nota N. 44/98 datata 17 agosto 1998 del Segretario Generale con la quale è stata disposta la con vocazione dei componenti il Consiglio Nazionale, avente all'Ordine del Giorno, tra l'altro, l'indicazione dell'approvazione del Regolamento.

VISTO che in data 26 settembre 1998 ore 15, 30 in Lecce - Centro Congressi Hotel

Tiziano, via Superstrada per Brindisi, tutte le indicazioni riportare nella nota di convocazione, si è riunito il CONSIGLIO NAZIONALE UNPISI che, per la validità della seduta ha raggiunto il quorum previsto dall'art. 8-punto 7-prima parte dello Statuto;

RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere all'approvazione del Regolamento per il funzionamento degli Organi Statutari dell'UNPISI;

PRESO ATTO della discussione generale:

- a maggioranza dei voti espressi ed accertati per alzata di mano così come preliminarmente deciso e deliberato dall'Assemblea Consigliere (vedasi verbale assembleare):

DELIBERA

DI APPROVARE, COSÌ COME APPROVA, IL "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI STATUTARI DELL' UNPISI" NEL TESTO ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERA DI CUI COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI STATUTARI

CAPO I - NORME E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - NORMA GENERALE

1. Agli effetti del presente Regolamento, il termine "statuto" - senza ulteriori precisazioni - si intende riferito allo Statuto dell'U.N.P.I.S.I. (Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia) approvato dall'Assemblea Generale in Pugnochiuso di Viste (Fg) in data 12 settembre 1993 e depositato e registrato a Gioia del Colle in data 18 febbraio 1994 al n. 447.

Art. 2 - CONTENUTO

1. L'U.N.P.I.S.I., Associazione autonoma e apartitica, è retta e regolata dalla norme dello Statuto.
2. Il presente regolamento detta norme integrative e complementari a quelle contenute nello Statuto per il funzionamento degli Organi Statutari.

Art. 3 - EFFICACIA

1. Il presente e regolarmente entra in vigore e diventa obbligatorio il 150° giorno successivo a quello dell'approvazione da parte del Consiglio Nazionale.
2. Ogni eventuale, successivo emendamento, modifica ed interazione diventa obbligatoria nel termine stabilito al precedente 1° comma.
3. Il presente regolamento ed ogni eventuale, successivo emendamento, modifica ed integrazione per una migliore e più puntuale diffusione, subito dopo l'approvazione, sarà pubblicato sul giornale "Vigilanza Igienico-sanitaria", unico organo nazionale.
4. Il Presidente dell'Adunanza del Consiglio Nazionale che approvato il regolamento ovvero le successive modifiche ed integrazioni, dispone e si accerta dell'avvenuta pubblicazione sul giornale, così come disposto al precedente comma.

Art. 4 - STEMMA

1. Lo stemma, complesso delle figure e delle scritte così come indicate nell'art. 1 -punto 3- dello statuto, costituisce il contrassegno stabile ed ufficiale dell'UNPISI.
2. La forma, la dimensione ed i colori dello stemma sono specificati nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 5 - SOCI

1. Le persone non più operanti nelle strutture del S.S.N. ovvero altra struttura pubblica perché collocati a riposo domanda, raggiunti limiti di età o di servizio, nonché di categorie od Enti potranno continuare oppure chiedere d'essere considerati soci dell'UNPISI previa istanza che dovrà essere valutata ed accettata dalla Segreteria Nazionale.

2. Il versamento della quota associativa da parte delle predette persone, categorie od Enti ha valore implicito d'istanza di ammissione sulla quale la Segreteria Nazionale adotta, comunque, la conseguenziale decisione. Fino a tal decisione, le predette persone, categorie od Enti sono considerati Soci a tutti gli effetti.

3. Solo i soci non più operanti nelle strutture del S.S.N. ovvero altra struttura pubblica perché collocati a riposo domanda, raggiunti limiti di età o di servizio hanno diritto di voto e possono ricoprire, salvo cause di ineleggibilità, cariche sociali.

4. La tessera associativa, comprovante l'adesione all'UNPISI, è inviata al socio dal Segretario Amministrativo nel termine di 30 giorni dall'avvenuto versamento.

5. Il versamento per il rilascio della tessera associativa, per l'anno in corso, ai sensi dell'art. 3 punto 4 - dello statuto, quando riguarda il rinnovo dell'adesione all'UNPISI, viene effettuato d'iniziativa dal socio, di norma, entro il mese di aprile dell'anno in corso, o a mezzo c/c postale intestato all'UNPISI (Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia - Segreteria Amministri va) ovvero direttamente nelle mani del proprio Segretario Regionale o provinciale oppure suo Delegato.

6. I soci che non hanno presentato per iscritto le loro dimissioni, con lettera raccomandata entro il 30 ottobre di ogni anno, sono considerati soci anche per l'anno successivo, obbligati al versamento della quota annuale associativa ed hanno diritto di voto.

7. La Segreteria Amministrativa, in ordine ai soci che non hanno presentato per iscritto le loro dimissioni nei termini stabiliti dall'art. 3 - punto 3 - dello Statuto (entro il 30 ottobre di ogni anno) e che non hanno, comunque effettuato il versamento della quota annuale, adotta gli atti consequenziali per ottenere il pagamento della citata quota sociale.

8. Tutti coloro che aderiscono all'UNPISI accettano le norme statutarie in vigore e quelle del presente Regolamento e ne assumono gli obblighi relativi; consentono alla comunicazione dei dati personali ed alla loro diffusione, solo se strettamente pertinenti e necessari per il perseguimento delle finalità e degli scopi determinati e legittimi individuati nello statuto e nel presente Regolamento.

Art. 6 - SCOPI E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'UNPISI deve tenere al conseguimento degli scopi previsti nell'art. 4 dello statuto, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie.

2. Per le finalità indicate nel comma precedente; per avere un continuo aggiornamento e continuo confronto con gli associati: per migliorare le procedure, rendendole le più omogenee a livello Provinciale e Regionale; per creare una maggiore partecipazione attiva dei soci; per cogliere tutte problematiche professionali più sentite dalla categoria onde consentire all'UNPISI l'organizzazione di corsi, seminari giornate di studio, ecc. sono costituiti, all'interno delle Segreterie Regionali, Gruppi di Lavoro Specialistici (alimenti; ambiente; igiene e sicurezza sul lavoro; ispettorati micologici, igiene ed assistenza veterinaria, etc.)

3. Le riunioni provinciali, cui partecipano i gruppi di Lavoro Specialistici, sono organizzate dai Segretari Provinciali e Regionali per affrontare, discutere ed aggiungere, su: nuove normative; giurisprudenze di legittimità e di merito; procedure di P.G.; tecniche di campionamento, problematiche varie etc. con un calendario fisso annuale - (non meno di tre all'anno) e comunicate, con ampio anticipo per iscritto, ai soci della rispettiva provincia.

4. I Segretari regionali trasmetteranno le risoluzioni adottate ovvero i quesiti emersi nel corso delle riunioni previste al Segretario Generale per avere uniformità di indirizzo, uniformità procedurali in campo nazionale, nonché per i provvedimenti consequenziali da adottare.

CAPO II - ORGANI CENTRALI PERIFERICI

Art. 7 - DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Gli Organi Sociali Centrali e Periferici durano in carica tre anni. I soci eletti alle cariche sociali sono rieleggibili.
2. I Consiglieri del Segretario Generale UNPISI decadono dall'incarico per dimissioni e/o non rielezione del Segretario Generale che li ha nominati. L'incarico di Consigliere può essere revocato, in ogni tempo e senza motivo espresso, con atto deliberativo dello stesso Segretario Generale UNPISI che ne aveva conferito l'incarico.
3. La Segreteria Nazionale, il Segretario Generale ed i Segretari Regionali, constatata la scadenza del periodo di cui al precedente comma, adottano gli atti, secondo la competenza definita dalle norme statutarie, intesi a proclamare le Assemblee Generali, Regionali e Provinciali per il rinnovo delle cariche sociali.
4. Il Commissario Regionale designato ex art. 19 - punto 2 e 3 - dello statuto, se entro due mesi non riesce ad indire le elezioni a Segretario Regionale, deve darne urgente e tempestiva comunicazione al Segretario Generale, fornendo anche suggerimenti a riguardo.
5. I Delegati Regionali e Provinciali, per il periodo in carica e per la rispettiva competenza, hanno diritto di esercitare tutte le funzioni spettanti per Statuto e per Regolamento ai Segretari Regionali e Provinciali.
6. I Segretari Nazionali che all'atto dell'Assemblea Generale dei Soci assommano anche le funzioni di Commissari o Delegati Regionali non potranno esercitare il diritto di voto previsto dall'art. 25 - punto 3 - dello Statuto.

Art. 8 - ASSEMBLEE GENERALI

1. La Segreteria Nazionale nel decidere la convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci, ordinaria e/o straordinaria, esamina preliminarmente eventuali proposte dei soci circa la località per l'organizzazione di tali Assemblee.
2. La Segreteria Nazionale, nell'affidare - eventualmente - al gruppo di soci richiedenti l'organizzazione delle Assemblee Generali, determina anche, in relazione alle disponibilità finanziarie, il contributo economico da erogare, esclusivamente, al Comitato organizzatore per consentire ed incoraggiare la più ampia partecipazione dei soci mediante, appunto, la previsione di quote di partecipazione agevolati rispetto ai costi correnti.

Art. 9 - ASSEMBLEA GENERALE - ELEZIONI CARICHE SOCIALI

1. Il Presidente dell'assemblea, convocata per le elezioni delle cariche sociali, all'apertura dei lavori designa n.2 scrutatori e può delegare le sue funzioni in materia elettorale. Il Presidente ovvero il Presidente Delegato e n. due scrutatori costituiscono la "Commissione Elettorale" e non sono eleggibili ad alcuna carica nell'Assemblea in cui svolgono tali funzioni. La designazione dei componenti la Commissione Elettorale deve essere approvata dall'Assemblea.
 2. Le liste dei Candidati alla Segreteria Nazionale, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Collegio dei Probiviri debbono essere presentate all'atto di insediamento della Commissione Elettorale.
 3. Ciascuna lista per la Segreteria Nazionale deve contenere un numero di candidati non inferiore a nove. Se viene presentata una sola lista risulteranno eletti i candidati della lista che avranno riportato un maggior numero di voti. Se vengono presentate due o più liste risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, anche se in liste diverse.
- Se al momento di inizio delle operazioni elettorali, non viene presentata alcuna lista, la votazione avviene su schede in bianco. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti. E' ammessa la cancellazione dalla lista, a cura del socio costante, di uno o più candidati e l'aggiunta di altri nominativi purché corrispondenti a soci UNPISI che siano eleggibili ai sensi dell'art. 25 dello Statuto ed ad. 5- comma 3 - del presente regolamento.

4. Il voto viene espresso mediante la indicazione di n. nove preferenze. Le schede che non riportano le numero nove preferenze sono nulle.

5. Le liste presentate:

a) dalla Segreteria Nazionale uscente, con la sottoscrizione di almeno n. cinque segretari nazionali;

b) da almeno n. 9 (nove) soci. Le liste presentate da detti soci dovranno essere firmate dagli stessi con l'indicazione del rispettivo indirizzo e dal numero della tessera associativa.

Il Segretario generale uscente ha facoltà di presentare una propria lista per la elezione alla Segreteria Nazionale che sottoscrive.

6. Le norme che precedono si applicano anche per le elezioni dei Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei probiviri con l'eccezione che le liste devono contenere un numero di candidati non inferiore a cinque. Il voto viene espresso mediante l'indicazione di numero cinque preferenze rispettivamente e le schede sono nulle se non riportano le numero cinque preferenze per il Collegio dei revisori dei conti e n. cinque preferenze per il Collegio dei probiviri.

7. La Commissione elettorale redige il verbale sulle operazioni di voto riportando i dati conclusivi dello spoglio delle schede. Il verbale, unitamente ai plichi contenenti le schede, viene consegnato al Presidente dell'Assemblea per la proclamazione degli eletti e per la successiva consegna al Presidente dell'UNPISI, neo eletto, se diverso. Questi provvederà alla consegna di quanto sopra al Segretario Generale, neo eletto nella prima riunione della Segreteria Nazionale.

8. La mozione di cui all'art. 7- punto 1 - dello Statuto deve intendersi come proposta vera e propria di una risoluzione da sottoporre all'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea apre una breve discussione dando la parola agli iscritti a parlare. Il proponente la mozione ha diritto di breve replica. Terminata la discussione, il Presidente dispone per l'immediata votazione.

Art. 10 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI - REGISTRO DELIBERAZIONI

1. Dalle adunanze dell'Assemblea Generale dei Soci, ordinarie e straordinarie, ai sensi dell'art. 6- punto 7 dello Statuto, si redige verbale firmato dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

2. I verbali delle adunanze sono trascritti ovvero allegati nel registro delle Deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci, in modo progressivo. Il predetto registro viene tenuto dal Segretario Generale dell'UNPISI che provvederà, in caso di dimissioni oppure mancata rielezione a consegnarlo al Presidente dell'UNPISI.

3. Il Segretario Generale dell'UNPISI dispone la pubblicazione, per estratto, di quanto deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci sul giornale "Vigilanza Igienico- sanitaria".

Art. 11 - CONSIGLIO NAZIONALE - REGISTRO DELIBERAZIONI

1. Delle riunioni del Consiglio Nazionale, ai sensi dell'ad. 8 - punto 9 - dello Statuto, si redige verbale firmato dal Presidente dell'Adunanza e dal Segretario.

2. I verbali delle riunioni sono trascritti ovvero allegati nel registro delle Deliberazioni del Consiglio Nazionale, in modo progressivo.

Il predetto registro viene tenuto dal Segretario Generale dell'UNPISI che provvederà, in caso di dimissioni oppure mancata rielezione, a consegnarlo al Presidente dell'UNPISI.

3. Il Segretario Generale dell'UNPISI dispone la pubblicazione, per estratto, di quanto deliberato dal Consiglio Nazionale sul giornale "Vigilanza Igienico-Sanitaria".

Art. 12 - SEGRETERIA NAZIONALE - REGISTRO DELIBERAZIONI

1. Delle riunioni della Segreteria Nazionale, ai sensi dell'art. 11 - punto 13 - dello Statuto, si redige verbale firmato da tutti gli intervenuti. Se alcuno dei segretari nazionali non intende firmare se ne da atto, eventualmente, specificandone i motivi. In caso di impossibilità di sottoscrivere il verbale, contestualmente alla data di svolgimento della riunione, si provvederà alla prima adunanza utile.

2. I verbali delle riunioni sono trascritti ovvero allegati nel registro delle Deliberazioni

della Segreteria Nazionale, in modo progressivo. Il predetto registro viene tenuto dal Segretario Generale dell'UNPISI che provvederà, in caso di dimissioni oppure mancata rielezione, a consegnarlo al Presidente dell'UNPISI.

3. Il Segretario Generale dispone la pubblicazione, per estratto, di quanto deliberato dalla Segreteria Nazionale sul giornale "Vigilanza Igienico-Sanitaria".

Art. 13 - REGISTRI DELIBERAZIONI

1. I registri di cui ai precedenti art. 10, 11 e 12 sono debitamente numerati e vidimati dal Segretario Amministrativo UNPISI e consegnati al Segretario Generale dell'UNPISI.

Art. 14 - RIUNIONI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE

1. La Segreteria Nazionale, se indicato nell'ordine del giorno, in ogni momento ed a scrutinio segreto, può revocare gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 11 - punti 4, 5 e 6 - dello Statuto provvedendo, ove possibile, alle conseguenziali sostituzioni.

2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti e dei probiviri, i Segretari Regionali e le altre persone, espressamente invitati alle riunioni della Segreteria Nazionale, partecipano alla discussione senza avere diritto di voto.

3. Il principio di cui al comma precedente non si applica ai Componenti del collegio dei Revisori dei Conti, dei probiviri ed ai Segretari regionali allorché la segreteria Nazionale esercita i poteri del Consiglio Nazionale in caso di necessità ed urgenza ed allorquando ricorre la giusta causa di cui all'art. 31 dello statuto.

CAPO III - AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

Art. 15 - GRATUITA' DEGLI UFFICI - RIMBORSO SPESA

1. Tutte le cariche elettive negli organi centrali e periferici dell'UNPISI sono gratuite. Le spese sostenute in conseguenza dell'espletamento dei predetti Uffici sono rimborsate, se regolarmente documentate.

2. Le spese sostenute dai titolari degli organi Centrali e quelle sostenute dai Consiglieri del Segretario Generale, sono, se regolarmente documentate, rimborsate dal Segretario Amministrativo. In ordine ai tempi ed i modi di tali rimborsi delibera la Segreteria Nazionale nel corso della prima riunione.

3. Le spese sostenute dai componenti degli organi Periferici, se regolarmente documentate, sono rimborsate dal Segretario Regionale competente.

Art. 16 - RENDICONTI REGIONALI

1. I contributi associativi, costituiti dalla quota sociale, fanno parte integrante, per l'intera quota, del bilancio dell'UNPISI.

2. Il 30% (trenta per cento) di ciascuna quota sociale, così come previsto dall'art. 21 - punto 1 - dello Statuto, viene trattenuto ovvero versato al segretario regionale in conto previsione delle spese da sostenere per il funzionamento degli Organi Periferici.

3. I Segretari regionali presentano il rendiconto che riassume le spese effettuate, nell'anno, con la documentazione comprovante le spese, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo al segretario amministrativo. Il rendiconto presentato deve obbligatoriamente riportare l'assenso ovvero il dissenso del Comitato Regionale.

Art. 17 - PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI - RIMBORSO SPESE

1. La partecipazione a convegni, congressi seminari, giornate di studio etc. da parte dei segretari Nazionali ovvero dei consiglieri del Segretario generale, con rimborso delle spese a carico dell'UNPISI - Segreteria Amministrativa - deve avere il previo assenso da parte del Segretario generale.

Il suddetto assenso, che può essere verbale, è concesso compatibile con le risorse finanziarie.

2. Il Segretario amministrativo informa, inderogabilmente e perentoriamente, a cadenza mensile, il Segretario Generale sulla situazione degli iscritti e sulla situazione di cassa e

delle disponibilità finanziarie.

Art. 18 - PRELIEVI DI DENARO

1. Il Segretario Generale e quello Amministrativo possono, a firma disgiunta prelevare un importo non superiore a L. 8.000.000 (otto milioni). Per prelievi di somme superiori a quella sopra indicata occorre la firma congiunta del Segretario generale e del segretario Amministrativo.

La Banca dovrà trasmettere gli estratti conti al Segretario generale e a quello Amministrativo.